

Protocollo comunale n°

Giaveno, 22.03.2019

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE.
ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N.2
AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R.56/77 E S.M.I.
CON CONTESTUALE PROCEDURA DI VAS.

## VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

art.15, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. art.3 bis, comma 4, punto e) della L.R n.56/77 e s.m.i.

## AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS ORGANO TECNICO DEL COMUNE DI GIAVENO

In data **22/03/2019** alle ore **12,00**, presso la sala riunioni del Servizio Urbanistica del Comune di Giaveno, in via Francesco Marchini n°2, piano secondo, si è riunito l'Organo Tecnico Comunale composto dai membri designati con delibera di Giunta Comunale 50 del 08/03/2019 nel modo seguente:

- a) il Responsabile del Servizio Urbanistica, con funzione di Presidente, in possesso di competenze tecnico scientifiche in materia di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela paesaggistica;
- b) il Responsabile del Servizio Ambiente in possesso di competenze in materia Ambientale;
- c) un funzionario dell'Area Tecnica in possesso di competenze scientifiche all'uopo delegato dal Responsabile dell'Area Tecnica.

e di seguito elencati come da atto di individuazione del responsabile dell'Area Tecnica, arch. Paolo Caligaris, del 13/03/2019 protocollo n°7235:

- Tiziana arch. PERINO DUCA, funzionario in servizio presso l'Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio, in possesso di competenze tecnico scientifiche in materia di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela paesaggistica, con funzione di Presidente;
- Silvia arch. ANTONIELLI funzionario in servizio presso l'Area Tecnica Servizio Ambiente, in possesso di competenze in materia Ambientale;
- Francesca arch. BIDDOCCU, funzionario in servizio presso l'Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio

al fine di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs.152/2006 in merito alla Variante Parziale n°2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Giaveno.

Area Urbanistica e Gestione del Territorio via F.Marchini n°2 - 10094 Giaveno (TO) Tel.:0119326406 Fax: 0119365949

E-mail: <u>urbanistica@giaveno.it</u> PEC: <u>urbanistica@cert.comune.giaveno.to.it</u>
Orario di apertura al pubblico: mercoledì ore 15.00-17.00; giovedì ore 9.00-12.00.

1/10

Le funzioni di segretario sono svolte dall'Arch. Paolo Caligaris Responsabile del Procedimento di Pianificazione.

In apertura dei lavori il Presidente dell'Organo Tecnico ricorda che:

- ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorità proponente/procedente è identificata nel soggetto che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano (Comune di Giaveno) e ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n. 25-2977/2016, l'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione cui compete l'approvazione del piano (Comune di Giaveno) e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998;
- il comune di Giaveno si è dotato di Organo Tecnico Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 13.05.2002 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98 come modificato deliberazione di Giunta Comunale n°50 del 08/03/2019;
- l'Ufficio Deposito progetti è individuato presso l'Area Tecnica Servizio Urbanistica con le funzioni già definite nella D.G.C. n°90 del 13.05.2002.

## Viste le norme relative alla procedura di VAS:

- la L.R. 14/12/1998 n.40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", ed in particolare l'art.20 inerente la compatibilità dei piani e programmi;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la parte seconda, inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica, recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2011;
- la D.G.R. n.21-892 del 12/01/2015 che ha per oggetto "Valutazione Ambientale Strategica.
   Approvazione del documento tecnico di indirizzo Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale";
- la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 che ha per oggetto "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo)"

#### Ricordato che:

Il Comune di Giaveno si è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.66-17186 del 21/9/1992; nel tempo, al suddetto strumento urbanistico generale sono state apportate le seguenti varianti:

- VARIANTE n.1, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.5-22541 del 29/9/1997;
- VARIANTE PARZIALE n. 1bis, approvata, con le procedure dell'Art. 17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 67 del 30/11/1998;
- DECRETO DEL SINDACO n.1/99 del 5/2/1999 di parziale riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, a seguito di parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità n.22 del 25/1/1999, per l'ampliamento e la bonifica dell'area esistente destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- VARIANTE PARZIALE n.1ter, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.24 del 29/02/2000;

- VARIANTE PARZIALE n.1quater, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.55 del 26/09/2000;
- MODIFICA 1 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla variante 1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure dell'Art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.27 del 09/07/2001;
- VARIANTE PARZIALE n.1quinques, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.48 del 09/10/2001;
- MODIFICA 2 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla variante 1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure dell'Art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.49 del 09/10/2001;
- VARIANTE PARZIALE n. 1sexies, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.37 del 08/07/2002;
- VARIANTE PARZIALE n.1septies, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.6 del 10/02/2003;
- VARIANTE PARZIALE n. 1octies, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.6 del 12/02/2004;
- VARIANTE PARZIALE n.1nonies, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.9 del 13/02/2006;
- VARIANTE PARZIALE n. 1decies approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.16 del 12/06/2006;
- VARIANTE PARZIALE n.1undecies approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.27 del 02/07/2007;
- VARIANTE PARZIALE n.1duedecies approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.44 del 27/09/2007.

In data 28/11/2011 con D.G.R. n.28-2935 è stata approvata la prima Revisione al P.R.G.C., redatta tra l'altro per adeguare le previsioni viarie ed insediative dello strumento urbanistico generale vigente al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) anche a seguito degli eventi alluvionali del 1994 e 2000 ed alle indicazioni del P.A.I., ed al Nuovo Regolamento Edilizio Comunale di cui alla L.R. 08/07/1999 n.19.

Tale prima revisione, approvata ai sensi del 1° comma, avendo previsto la capacità insediativa del Piano per il prossimo decennio, è a tutti gli effetti da considerarsi come nuovo P.R.G.C.

Ne consegue che le modifiche ex 8° comma (ora 12°) e le varianti parziali ex 7° comma art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., di seguito redatte, fanno riferimento alla Prima revisione, in merito alla tipologia di variante e verifica dei parametri ai sensi dell'art.17, rispettivamente al 5° ed al 12° comma della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013.

In data 20.12.2012 con delibera C.C. n.55 veniva approvata la MODIFICA n.1 della Prima Revisione al P.R.G.C, predisposta ai sensi dell'Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di Attuazione, ed incongruenze riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i disposti specifici enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano.

In data 16.03.2015 con delibera C.C. n.13 veniva approvata la MODIFICA n.2 della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell'Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di

Attuazione, ed incongruenze riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i disposti specifici enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano In data 13.07.2016 con delibera C.C. n.38 veniva approvata la MODIFICA n.3 della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell'Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere ulteriori errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di Attuazione, ed incongruenze riscontrate durante la gestione del piano

In data 16.03.2015 con delibera C.C. n°5 del 07/02/2018 I.E. veniva approvata la Variante parziale n.1 ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale Comunale Prima Revisione, redatta al fine di adeguare il vigente P.R.G.C. della Città di Giaveno ai Criteri commerciali adottati definitivamente con delibera di C.C. n. 55 del 27.10.2016.

## Caratteristiche della Variante parziale n.2 al P.R.G.C.

La variante parziale n.2 si pone come obiettivo principale il recepimento di una serie di istanze diversamente distribuite all'interno del territorio comunale, considerate di pubblico interesse in quanto espressione delle molteplici esigenze di tipo insediativo e di sviluppo economico provenienti dalla popolazione insediata, nonché coerenti con l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, rientranti nell'ordinaria attività di pianificazione e gestione urbanistica a livello locale. A seguito dell'entrata in vigore della L.R.3/2013 di modifica della L.R.56/77 e s.m.i. la variante parziale segue le procedure di cui all'art 17 della stessa legge e, nel caso specifico, ai commi 7 e seguenti viene indicato il relativo iter amministrativo cui fare riferimento per quanto attiene anche la materia ambientale:

7. ... Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune: dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni: l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia o alla Città Metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della Provincia o della Città Metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure

Area Urbanistica e Gestione del Territorio
via F.Marchini n°2 - 10094 Giaveno (TO)
Tel.:0119326406 Fax: 0119365949
E-mail: <u>urbanistica@giaveno.it</u> PEC: <u>urbanistica@cert.comune.giaveno.to.it</u>
Orario di apertura al pubblico: mercoledì ore 15.00-17.00; giovedì ore 9.00-12.00.

essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

- 8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
- 9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.
- 10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
- 11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

Il comma 8 impone, quindi, alle Amministrazioni Locali l'obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità le variazioni apportate ai propri piani regolatori perlomeno limitate agli aspetti non già oggetto di precedenti valutazioni ambientali.

Per questa motivazione principale è stato attivato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica attraverso il relativo documento tecnico preliminare al fine di integrare le considerazioni di carattere ambientale all'interno dei procedimenti urbanistico-edilizi, garantendo la piena sostenibilità degli obiettivi, delle azioni e degli interventi previsti.

La verifica di assoggettabilità a V.A.S., si inserisce quindi durante le fasi iniziali di predisposizione del piano o programma illustrando, "...i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma...le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente...".

Con riferimento al documento di screening verranno successivamente raccolti i pareri dei soggetti con competenza ambientale, individuati in sede di Organo Tecnico Comunale e verrà presa una decisione circa la possibilità o meno di escludere il procedimento da valutazione ambientale strategica entro i tempi previsti dall'articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Area Urbanistica e Gestione del Territorio via F.Marchini n°2 - 10094 Giaveno (TO) Tel.:0119326406 Fax: 0119365949

E-mail: <u>urbanistica@giaveno.it</u> PEC: <u>urbanistica@cert.comune.giaveno.to.it</u>
Orario di apertura al pubblico: mercoledi ore 15.00-17.00; giovedì ore 9.00-12.00.
5/10

Tale atto conclusivo verrà reso pubblico, completo delle apposite motivazioni e prescrizioni ritenute necessarie, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito web comunale e quindi facilmente accessibile a tutti i soggetti consultati.

Così come indicato all'interno del paragrafo "1.3. Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale" della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, i soggetti con competenza ambientale da consultare nelle varie fasi del procedimento sono individuati d'intesa tra l'autorità procedente e l'autorità competente in relazione alle scelte del piano o della variante, tenendo conto:

- del territorio interessato anche solo parzialmente dai possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o della variante;
- della tipologia di piano o variante;
- degli interessi pubblici coinvolti.
- "...Fermo restando che non è possibile fornire a priori un elenco esaustivo dei soggetti con competenza ambientale da consultare, si propone di seguito un elenco indicativo dei soggetti da consultare in ogni caso e di quelli da coinvolgere a seconda dei casi con riferimento ai precedenti criteri..."

In relazione agli strumenti urbanistici devono essere consultati:

b. per le Varianti parziali e gli strumenti urbanistici esecutivi non in variante:

- in ogni caso: Provincia, Città metropolitana, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnicoscientifico degli enti coinvolti:
- a seconda dei casi quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche competenze e responsabilità: comuni limitrofi o loro forme associative, singoli settori regionali con responsabilità amministrativa specifica per materia (nel caso di ricadute su aree della Rete Natura 2000, il Settore regionale competente in materia di valutazione d'incidenza o il soggetto gestore del sito qualora venga ad esso delegata la competenza allo svolgimento della valutazione d'incidenza dei piani), Enti di gestione delle Aree protette, ASL, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Ambiti territoriali ottimali competenti in materia di reti idriche e rifiuti (ATO), altri soggetti.

In relazione all'esercizio delle specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, alle porzioni di territorio interessate dalla variante, alla tipologia di piano e degli interessi pubblici coinvolti, si individuano pertanto i seguenti Soggetti con Competenza Ambientale da consultare per l'espletamento delle procedure in materia:

- Città Metropolitana di Torino Settore ambiente;
- ARPA Piemonte;
- SMAT Ente gestore fognature, acquedotto,
- Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per la Città Metropolitana di Torino

### **OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2**

La presente Variante Parziale n°2 provvede a dare soluzioni a quelle esigenze di carattere puntuale e di tessuto che periodicamente emergono durante la gestione del Piano nel processo di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo per il tessuto dei Centri Storici e

Area Urbanistica e Gestione del Territorio via F.Marchini n°2 - 10094 Giaveno (TO) Tel.:0119326406 Fax: 0119365949

E-mail: <u>urbanistica@giaveno.it</u> PEC: <u>urbanistica@cert.comune.giaveno.to.it</u>
Orario di apertura al pubblico: mercoledì ore 15.00-17.00; giovedì ore 9.00-12.00.
6/10

delle borgate e in merito al riordino, riqualificazione e migliore utilizzo di quello consolidato e di completamento.

Al fine dell'aggiornamento della base catastale e di una migliore gestione dei programmi per la redazione dei certificati di destinazione urbanistica, si è effettuata una trasposizione della cartografia di P.R.G.C. e suo relativo database, dall'originario programma MAPINFO, al programma Q GIS, OPEN SOURCE, usato a livello nazionale, anche dal Ministero della Protezione Civile. Tale trasposizione non comporta modifiche alla grafica della cartografia di Piano, tranne la trasposizione del colore delle aree Ts (aree ed immobili per attività ricreative) da fondo rosa ad azzurro, in quanto assimilabili a servizi di tipo privato.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C.27 del 20/06/2018, sono stati aggiornati i riferimenti ai nuovi articoli, in sostituzione di quelli del Regolamento precedente ormai superato.

In particolare, nella relazione illustrativa sono state indicate puntualmente tutte le modifiche apportate con la Variante, rappresentate in apposite schede che contengono le varianti cartografiche e normative, a cui si fa rimando.

#### PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Per quanto attiene il procedimento di valutazione ambientale strategica connesso alla elaborazione dei contenuti della variante al P.R.G.C., trovandoci all'interno dell'art.17 c.5 della L.R. 56/77 e s.m.i., la legge stessa descrive il relativo iter amministrativo cui fare riferimento sia per quanto attiene la materia urbanistica che quella ambientale con specifico riferimento ai commi 8, 9, 10 e 11 come segue:

- "... 8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
- 9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.
- 10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
- 11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione ...".

Come si evince da quanto sopra riportato, il comma 8 richiede alle Amministrazioni locali la verifica dei potenziali impatti derivanti dal piano attraverso la redazione di apposito documento di verifica di assoggettabilità o di specificazione dei contenuti della variante formata ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

E' stato quindi attivato apposito procedimento di Valutazione Ambientale Strategica attraverso il relativo documento tecnico preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs.152/2006 - Allegato I, al fine di integrare le considerazioni di carattere ambientale all'interno dei procedimenti urbanistici, garantendo la piena sostenibilità degli obiettivi e delle azioni previste.

A questo fine, è stato redatto il Documento Tecnico Preliminare finalizzato alla fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, redatto dall'arch. Enrico Bonifetto di Torino e prodotto in data 18.03.2019, al fine di verificare se e in che modo la variante possa avere impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri descritti all'allegato I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977/2016 - allegato 2b, individuando eventuali apposite misure mitigative e compensative da associare al piano stesso.

Dall'analisi effettuata risulta che per la presente Variante al vigente P.R.G.C. non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

Il punto 11) CONCLUSIONI e SINTESI DELLE MOTIVAZIONI del documento, infatti, così recita:

#### 11) CONCLUSIONI E SINTESI DELLE MOTIVAZIONI

La presente relazione ha analizzato il contesto ambientale e le azioni promosse dalla variante, senza riscontare particolari impatti per quanto concerne le modifiche introdotte dalla stessa all'assetto urbanistico complessivo già ampiamente strutturato dal piano regolatore vigente.

Si ritiene pertanto che le modifiche all'ambiente non siano superiori a quelle derivanti dalla naturale ed ordinaria evoluzione del sistema urbanistico-territoriale in cui si inseriscono, in particolare se riferite alle destinazioni d'uso, nonché alle possibilità trasformative già previste all'interno della vigente strumentazione urbanistica.

Inoltre, secondo quanto indicato ALLEGATO I del D. LGS. 152/2006 e s.m.i. come mostrato nella tabella riassuntiva e della D.G.R. n. 25-2977/2016:

- il piano non costituisce un "...quadro di riferimento per progetti ed altre attività, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse..." proprio in ragione della sua rilevanza contenuta, puntuale e di influenza limitata all'ambito di intervento già pianificato dal vigente strumento urbanistico relativo a semplici modifiche normative. La variante assume valenza e portata esclusivamente a scala locale.
- il piano non "...influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati...", anzi risulta sostanzialmente coerente con quanto indicato all'interno degli strumenti di governo del territorio sovraordinati;
- attraverso il presente studio sono state integrate una serie di "...considerazioni ambientali, in
  particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile..." non considerate necessarie a parte per
  alcuni specifici interventi (vedi capitolo 9);
- Non si evidenziano "...particolari problematiche ambientali connesse all'attuazione del piano...", in ragione della scarsa rilevanza degli interventi rispetto alle condizioni naturali e paesaggistiche descritte, in quanto inerenti ambiti già destinati ad utilizzati per scopi antropici.

L'analisi degli impatti sintetizzati in tabella (cap. 9) tiene quindi in considerazione i sequenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti (bassa/nulla);
- carattere cumulativo degli impatti (basso);
- natura transfrontaliera degli impatti (assente);
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) (assente);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) (nulla);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale (assente);
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo (assente);
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (assente);

In riferimento a quanto sopra esposto si propone pertanto di <u>non sottoporre a Valutazione</u> <u>Ambientale Strategica - V.A.S. la variante parziale n.2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Giaveno, poiché alla luce delle informazioni e dati disponibili, delle analisi svolte, dell'ottemperanza alle sopracitate condizioni, nonché delle misure mitigative illustrate in narrativa, <u>non si ritiene che le sue previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.</u></u>

**Vista** la documentazione costituente la variante parziale 2 al P.R.G.C. in oggetto indicata redatti dall'Arch. Enrico Bonifetto di Torino e, precisamente:

- Relazione e Modifiche, contenente una relazione illustrativa e le schede relative alle modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione ed alla cartografia del P.R.G.C. vigente
- Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla VAS

nonché la relazione di Verifica di Compatibilità Acustica redatta dall'ing. Enrico Natalini e prodotta in data 18.03.2019.

Considerato che l'Autorità Comunale competente per la Vas rappresentata dall'Organo Tecnico del Comune di Giaveno deve esprimere il suo parere motivato di compatibilità ambientale della variante in oggetto;

Valutati gli effetti prodotti sull'ambiente dalle previsioni contenute all'interno del progetto della variante parziale al P.R.G.C. in oggetto;

Ritenuto di riconoscere i presupposti per poter dichiarare la conformità della procedura seguita, la corretta individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare, lo svolgimento degli opportuni approfondimenti istruttori e le condizioni per concludere positivamente la fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Tutto ciò premesso, si esprime il seguente

Area Urbanistica e Gestione del Territorio via F.Marchini n°2 - 10094 Giaveno (TO) Tel.:0119326406 Fax: 0119365949

E-mail: <u>urbanistica@giaveno.it</u> PEC: <u>urbanistica@cert.comune.giaveno.to.it</u>
Orario di apertura al pubblico: mercoledì ore 15.00-17.00; giovedì ore 9.00-12.00.

# PARERE MOTIVATO ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

L'Organo Tecnico Comunale per la VAS esprime parere POSITIVO relativamente ai contenuti e di sostenibilità ambientale del progetto, dichiarando la COMPATIBILITA' AMBIENTALE della variante parziale n°2 al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Giaveno, a condizione che nel progetto definitivo vengano introdotte le eventuali modificazioni conseguenti alle possibili osservazioni e contributi, qualora perverranno durante la fase della pubblicazione.

Si ricorda che il Comune deve predisporre gli elaborati del progetto definitivo per l'approvazione della variante, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, e che la deliberazione di approvazione deve dare atto dell'avvenuto recepimento del presente parere motivato.

Al termine dei lavori, alle ore14,00, il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico.

Per l'Autorità Procedente

Il Responsabile del Procedimento di

Pianificazione

Arch. Paolo CALIGARIS

Per l'Autorità Competente L'Organo Tecnico Comunale per la VAS

Arch. Tiziana PERINO DUCA

Arch. Silvia ANTONIELL

Arch. Francesca BIDDOCCU